

07|04  
2021

**Provvedimenti e Novità**  
**Decreto Sostegni**  
Tax & Legal Alert #9

## INDICE

<b>1. SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE</b>	<b>2</b>
<b>2. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE</b>	<b>3</b>
<b>3. FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI</b>	<b>4</b>
<b>4. CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO: ULTERIORE PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE</b>	<b>5</b>
<b>5. "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO": PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER LE RATE SCADUTE NEL 2020 E PER LE RATE SCADUTE E IN SCADENZA NEL 2021</b>	<b>5</b>
<b>6. "STRALCIO" DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO</b>	<b>6</b>
<b>7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO</b>	<b>6</b>
<b>8. NOVITÀ DALL'1/7/2021 IN TEMA DI COMMERCIO ELETTRONICO - REGIMI IVA "OSS" E "IOSS" - REGISTRAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>6</b>
<b>9. DIFFERIMENTO SEGNALE DI ALLERTA DELLA CRISI IMPRESA A CARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>8</b>
<b>10. PROROGATO IL TERMINE PER L'OPZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI</b>	<b>8</b>
<b>11. PROROGATO ALL'1/10/2021 L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL NUOVO TRACCIATO PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>8</b>
<b>12. PREDISPOSIZIONE BOZZE DOCUMENTI PRECOMPILATI IVA ANNO 2020 E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2019 - PROROGHE</b>	<b>8</b>
<b>13. DIGITAL TAX: MODIFICHE TERMINI DI VERSAMENTO E DICHIARAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>14. AIUTI DI STATO NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO TEMPORANEO</b>	<b>9</b>

**1. SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE**

(D.L. 41/2021, art. 37)

È istituito per l'anno 2021 presso il MISE un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in "situazione di temporanea difficoltà" finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l'attività. Si considerano in "situazione di temporanea difficoltà" le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività, fatta eccezione per quelle che presentavano tale status alla data del 31/12/2019.

Il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese come individuate ai sensi della vigente normativa UE (ovvero imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a € 50 milioni o un bilancio superiore a € 43 milioni) con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Sono altresì ammesse al beneficio le imprese in amministrazione straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

### Rispetto del quadro temporaneo degli aiuti di Stato – Disposizioni attuative - Autorizzazione comunitaria

Le misure sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea *C(2020) 1863 final* del 19/3/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Si demanda ad apposito decreto la definizione di criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

## 2. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

(D.L. 41/2021, art.10)

Il Decreto “Sostegni” rfinanzia le diverse indennità, già previste dal Decreto “Ristori quater” (si veda la nostra Tax & Legal Alert dell’11/12/2020), in favore di lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti ed occasionali, duramente colpiti dall'emergenza Covid-19.

In particolare, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

Indennità onnicomprensiva	
Soggetti beneficiari	Importo concesso
<p><b>Lavoratori dipendenti stagionali</b> (anche in somministrazione) <b>del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pensione;</li> <li>- di rapporto di lavoro dipendente;</li> <li>- di NASPI.</li> </ul>	€ 2.400
<p><b>Stagionali</b> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021;</li> <li>- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 2.400

<p><b>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 2.400
<p><b>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;</li> <li>- nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;</li> <li>- non abbiano un contratto in essere al 24/3/2021;</li> <li>- siano iscritti, al 23/3/2021, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile;</li> <li>- non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 2.400
<p><b>Incaricati alle vendite a domicilio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000;</li> <li>- titolari di partita IVA attiva;</li> <li>- iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23/3/2021;</li> <li>- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>- non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda;</li> <li>- non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.</li> </ul>	€ 2.400
<p><b>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 23/3/2021 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 75.000; tali soggetti non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 23/3/2021.</b></p> <p>Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 23/3/2021, con un reddito non superiore a € 35.000.</p>	€ 2.400
<p><b>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali cumulativamente titolari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/3/2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>- nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.</li> </ul> <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 23/3/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di pensione;</li> <li>- di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul>	€ 2.400

Le predette indennità:

- non sono tra loro cumulabili;
- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, da presentare entro il 30/4/2021, nel limite di spesa complessivo di € 897,6 milioni per l'anno 2021.

### 3. FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

(D.L. 41/2020, art 3)

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali (si veda la nostra Tax & Legal Alert n.4 dell'1/2/2021).

La dotazione finanziaria del Fondo è stata innalzata a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021.

Si segnala che tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### 4. CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO: ULTERIORE PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

(D.L. 41/2021, art. 4, comma 1)

Il D.L. 41/2021 ha differito al 30/4/2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 28/2/2021 dal D.L. 7/2021. Per effetto di detta proroga, il termine per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione rimane sospeso fino al 30/4/2021 ed i pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo e, quindi, entro il **31/5/2021**, ferma restando la possibilità, se non già concessa, di chiedere la rateazione degli importi dovuti.

### 5. "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO": PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER LE RATE SCADUTE NEL 2020 E PER LE RATE SCADUTE E IN SCADENZA NEL 2021

(D.L. 41/2021, art. 4, comma 1)

L'art. 4 del D.L. 41/2021 ha differito al 31/7/2021 i termini per il pagamento delle rate relative alla "Rottamazione-ter" e al c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020; termine in precedenza fissato al 1/3/2021 dal Decreto "Ristori" (D.L. 137/2020).

In altre parole, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza nel 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31/7/2021.

Sempre con riguardo alla "Rottamazione-ter" e al c.d. "saldo e stralcio", lo stesso art. 4 differisce al 30/11/2021 il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021; proroga fruibile da parte dei contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020 da effettuarsi entro il prossimo 31/7/2021, come sopra visto.

In entrambi i casi, per i pagamenti entro questi nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis del D.L. 119/2018.

## 6. “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO

(D.L. 41/2021, art. 4, commi 4-9)

Si prevede l’annullamento automatico dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello “stralcio” sono compresi anche quelli già oggetto di “rottamazione”.

La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a € 30.000.

La misura non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea; all’IVA riscossa all’importazione.

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni” definirà le modalità attuative della norma. Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite.

## 7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO

(D.L. 41/2021, art. 5)

L’art. 5 del D.L. 41/2021 ha introdotto, a favore delle partite IVA attive alla data del 23/3/2021, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme

dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Detta possibilità è riconosciuta ai contribuenti che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30% e il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario con l’esito del controllo ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, a seguito della verifica dell’esistenza dei presupposti per poter accedere alla definizione. Il contribuente riceverà l’avviso bonario contenente la proposta di definizione e l’indicazione dell’importo ridotto da versare. La comunicazione sarà inviata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

La definizione si perfeziona a seguito del pagamento degli importi dovuti per imposte, interessi e contributi previdenziali. I versamenti devono essere effettuati con le modalità ed i termini previsti dal D.Lgs. 462/1997.

## 8. NOVITÀ DALL’1/7/2021 IN TEMA DI COMMERCIO ELETTRONICO - REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” - REGISTRAZIONE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(Comunicato stampa MEF del 29/3/2021)

Con un comunicato stampa pubblicato il 29/3/2021, il MEF ha reso noto che, a partire dall’1/4/2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “*One Stop Shop*” (**OSS**) e “*Import One Stop Shop*” (**IOSS**) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.

I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla Direttiva Comunitaria n. 2455 del 5/12/2017 e diverranno

applicabili dall'1/7/2021. Essi sono stati introdotti nell'ambito di un complesso di misure denominato "VAT e-commerce package", volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.

Si evidenzia che dall'1/7/2021 si applicherà, agli effetti dell'IVA, una nuova disciplina sia per la generalità delle prestazioni di servizi che per le vendite a distanza di beni nei confronti di consumatori finali (B2C) e verrà introdotta una specifica disciplina in caso di intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza.

### One Stop Shop (OSS)

Una delle novità previste dal "VAT e-commerce package" riguarda l'abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l'introduzione di un'unica soglia a livello UE pari a € 10.000, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente.

Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l'estensione dell'attuale regime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell'UE.

In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l'imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. "sportello unico", nello Stato membro di identificazione. Analogamente a quanto previsto per l'attuale MOSS, anche l'OSS si declina in un regime "UE" e in un regime "Non UE", riservato, quest'ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.

### Import One Stop Shop (IOSS)

In base alle nuove disposizioni UE, a partire dall'1/7/2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò istituito il regime dell'IOSS,

che consentirà ai soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a € 150, di riscuotere l'IVA su tali operazioni presso l'acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.

### Recepimento in ambito nazionale - registrazione ai regimi dall'1/4/2021

Le novità descritte dovranno essere recepite in ambito nazionale. In particolare il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26/2/2021 risulta attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.

L'Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall'1/4/2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall'1/7/2021.

In particolare, dall'1/4/2021, possono registrarsi al regime:

- OSS "Non UE", i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- OSS "UE", i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
- IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito delle Entrate come intermediari IOSS).

Sotto il profilo operativo:

- per il regime "OSS UE" la registrazione implica l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- per il regime OSS “Non UE” e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la compilazione di un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.

## 9. DIFFERIMENTO SEGNALAZIONE DI ALLERTA DELLA CRISI IMPRESA A CARICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(D.L. 41/2021, art. 5, comma 14)

Viene prorogata di un anno l’allerta IVA stabilita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in vigore dall’1/9/2021).

Con tale modifica l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di una esposizione debitoria rilevante decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010, relative al primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

La misura risponde all’esigenza di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, attesa la perdurante situazione di crisi emergenziale.

## 10. PROROGATO IL TERMINE PER L’OPZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

(Provvedimento AE 83933/2021)

È stato prorogato al 15/4/2021 il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni inerenti lo sconto in fattura o la cessione del credito per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020. Inoltre, è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate che, entro tale data, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive

di comunicazioni inviate dal 1/4/2021 al 15/4/2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

## 11. PROROGATO ALL’1/10/2021 L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEL NUOVO TRACCIATO PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI

(Provvedimento AE 83884/2021)

L’Agenzia delle Entrate ha posticipato dall’1/4/2021 all’1/10/2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi Dati per Corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici da parte degli esercenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Pertanto, fino al 30/9/2021, i dati potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche “Tipi Dati per Corrispettivi - versione 6.0” mentre il nuovo tracciato è comunque utilizzabile in via facoltativa. Vengono infine adeguati al 30/9/2021 anche i termini entro i quali i produttori dei registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

## 12. PREDISPOSIZIONE BOZZE DOCUMENTI PRECOMPILATI IVA ANNO 2020 E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2019 - PROROGHE

(D.L. 41/2021, art. 1 comma 10 e art. 5 comma 16)

Viene disposto il differimento dell’avvio della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, alle seguenti date:



- a partire dalle operazioni effettuate dall'1/7/2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, le bozze del registro delle fatture, del registro degli acquisti e della liquidazione periodica dell'IVA;
- a partire dalle operazioni effettuate dall'1/1/2022, oltre alla documentazione di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.

Inoltre, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 (ossia 2019 per i soggetti "solari"), viene differita di 3 mesi la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale. Pertanto, per i soggetti

con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il processo di conservazione deve concludersi entro il 10/6/2021 (anziché entro il 10/3/2021).

### 13. DIGITAL TAX: MODIFICHE TERMINI DI VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

(D.L. 41/2021, art. 5 comma 15)

Il D.L. "Sostegni" differisce i termini degli adempimenti relativi all'imposta sui servizi digitali come di seguito illustrato: Pertanto, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 dovrà essere versata entro il 16/5/2021 e la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/6/2021.

Adempimento	Termini originari	Nuovi termini
Versamento imposta sui servizi digitali	16/2 dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto di applicazione	16/5 dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto di applicazione
Presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili	31/3 dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto di applicazione	30/6 dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto di applicazione

### 14. AIUTI DI STATO NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO TEMPORANEO

(D.L. 41/2021, art. 1 comma 13-17 e art. 28)

Sono introdotte alcune disposizioni in merito al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito delle modifiche recentemente apportate in ambito comunitario emanate con la Comunicazione 19/3/2020 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure di

sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato.

In particolare le imprese beneficiarie delle misure elencate nell'art. 1 comma 13 del D.L. 41/2021 (es. contributi a fondo perduto, credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 ("Aiuti di importo limitato") sono insufficienti e ciò

pregiudicherebbe l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Le imprese che intendono avvalersi dei massimali di cui alla Sezione 3.12 devono presentare un'apposita autodichiarazione, con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 (perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019, con intensità di aiuto che non può superare il 70% dei costi fissi non coperti o il 90% nel caso di microimprese e piccole imprese). Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile (dal 1/3/2020 al 31/12/2021 o in una parte di tale periodo) che non sono coperti durante lo stesso periodo né dagli utili (cioè le entrate meno i costi variabili) né da altre fonti (ad esempio assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo o altri sostegni). L'importo complessivo dell'aiuto ai sensi della sezione 3.12 non può essere in ogni caso superiore a € 10 milioni per impresa.

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto l'aumento del massimale degli aiuti della sezione:

- 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 (€ 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e € 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) nel periodo di vigenza del Quadro temporaneo, prorogato al 31/12/2021;
- 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

Inoltre, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese possono essere concessi entro il 31/12/2021.

Viene infine stabilito che rileva la nozione di "impresa unica" di cui al Regolamento 1407/2013.

---

**Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare**



## CONTATTI

### **Adacta Studio Associato**

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  